

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili - DITIC -

**Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 7 ottobre 2003
Approvato dal Senato Accademico del 5 febbraio 2004
Emanato con D.R. n. 163 del 17 febbraio 2004**

Titolo 1

Finalità e Organi del Dipartimento

Art.1.1 - Finalità

Il Dipartimento di Idraulica, Trasporti ed Infrastrutture Civili (DITIC) è la struttura del Politecnico, dotata di autonomia finanziaria, gestionale e amministrativa, che promuove, coordina e organizza l'attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico e di consulenza nei settori dell'idraulica generale, della meccanica dei fluidi, dell'idrologia, delle costruzioni e sistemazioni idrauliche, delle costruzioni marittime, della difesa dei litorali, delle bonifiche ed irrigazioni, degli impianti idroelettrici, dell'idraulica ambientale, dell'idraulica torrentizia e fluviale, dell'idraulica delle acque sotterranee, della gestione e protezione delle risorse idriche e della sistemazione dei bacini e delle reti idrografiche. Inoltre, nei settori della pianificazione, progettazione, gestione e sicurezza dei trasporti (analisi della domanda e valutazione delle politiche di mobilità, costi sociali e funzioni di utilità, impatti dei trasporti), dei trasporti a fune, del trasporto merci e logistica esterna, della telematica per i sistemi di trasporto e delle tecniche avanzate per lo studio di modelli di traffico e di trasporto. Il Dipartimento svolge le suindicate attività anche nei settori della concezione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie (stradali e ferroviarie, incluse quelle in sotterraneo, aeroportuali) con particolare riferimento allo studio delle caratteristiche funzionali e geometriche delle infrastrutture, alla sicurezza, all'esercizio, all'impatto sull'ambiente, alla meccanica dei materiali impiegati nella loro costruzione, all'analisi strutturale (statica e dinamica) delle sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, all'organizzazione e gestione dei cantieri e degli impianti per la realizzazione delle opere. Il Dipartimento svolge le dette attività anche nei settori dell'economia e gestione aziendale e degli impianti industriali. Infine il Dipartimento ha competenza sulla valutazione dell'impatto e della compatibilità ambientale delle infrastrutture dianzi citate, degli impianti industriali e dei sistemi di trasporto.

Esso fornisce alle Facoltà il supporto necessario per l'espletamento delle attività volte al conseguimento dei titoli di studio previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari –SSD- per i quali il Dipartimento concorre a fornire il servizio didattico è contenuto nell'Allegato 1.

Il Dipartimento è sede dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'Allegato 2.

I contenuti degli allegati 1 e 2 sono soggetti a revisione approvata dal Senato Accademico.

Art.1.2 - Organizzazione del Dipartimento

Afferiscono al Dipartimento i Professori di ruolo e fuori ruolo e i Ricercatori che hanno esercitato l'opzione di afferenza secondo le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo. Vi afferiscono inoltre il personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, gli assegnisti di ricerca e i borsisti che fanno capo al Dipartimento, gli studenti che frequentano i corsi di Dottorato di Ricerca di cui all'All. 2, la cui attività si svolge prevalentemente nel Dipartimento.

Il Dipartimento si articola - con delibera del Consiglio di Dipartimento - in settori tematici di ricerca. Ogni Professore e Ricercatore afferisce ad uno solo di tali settori. La definizione dei settori e delle relative afferenze è sottoposta a verifica ogni due anni, in concomitanza con l'elezione della Giunta di Dipartimento. I settori non possono avere autonomia amministrativa.

Art.1.3 - Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Titolo 2 Il Direttore

Art.2.1 – Funzioni

Il Direttore:

- ha la rappresentanza del Dipartimento;
- convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- amministra i fondi del Dipartimento e ne è responsabile a norma di legge;
- promuove l'attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta;
- vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- tiene i rapporti con gli Organi di Governo dell'Ateneo e con le strutture didattiche ed esercita le altre attribuzioni previste dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- ha la responsabilità del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
- per le materie assegnate dagli Organi di Governo, assume le deliberazioni e le rende esecutive;
- adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori per gli aspetti di sua competenza, in base a quanto contemplato dall'art. 4 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato da un Segretario Amministrativo che ha compiti di coordinamento e verifica delle attività del personale amministrativo e di promozione di iniziative volte a migliorare la funzionalità della struttura ed è responsabile dei procedimenti amministrativi in solido con il Direttore.

Il Direttore designa un Vicedirettore tra i Professori di ruolo. Il Vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza del Direttore.

Il Direttore e il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

Titolo 3 Il Consiglio di Dipartimento

Art.3.1 – Funzioni

Il Consiglio è l'organo che indirizza, programma e gestisce le attività del Dipartimento.

Le funzioni fondamentali del Consiglio sono quelle previste nello Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi di Governo del Politecnico, ove ne facciano espresso riferimento.

Spetta in particolare al Consiglio:

- a) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- b) approvare i piani di attività presentati dal Direttore e le relazioni ufficiali da inoltrare agli Organi di Governo dell'Ateneo;
- c) stabilire i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi, nonché per l'impiego coordinato del personale e delle risorse disponibili;
- d) raccogliere e coordinare le richieste di finanziamento della ricerca;
- e) adottare le opportune variazioni al bilancio e approvare, ove richiesto, la variazione

- di destinazione dei fondi;
- f) prendere atto o approvare, a seconda delle indicazioni fornite dall'Amministrazione per le varie tipologie di progetto, le proposte di finanziamento presentate al MIUR, alla Commissione Europea, a altri Ministeri e Enti Pubblici e Privati;
 - g) approvare la presentazione al Consiglio di Amministrazione o suoi delegati di convenzioni e contratti conto terzi e delle variazioni alle clausole di accordi già stipulati;
 - h) deliberare circa la destinazione d'uso e le eventuali ristrutturazioni dei locali assegnati al Dipartimento;
 - i) concorrere con le Strutture Didattiche dell'Ateneo alla definizione e al coordinamento degli impegni didattici dei docenti, curando la copertura degli insegnamenti e la perequazione dei carichi didattici nell'ambito del Dipartimento;
 - l) esprimere -su richiesta del Senato Accademico- pareri in merito alle richieste di trasferimento tra Dipartimenti presentate da professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori, nonché pareri motivati sulle richieste di congedi previsti da norme e regolamenti interni;
 - m) deliberare, sulla base delle esigenze di funzionalità del Dipartimento, il piano ferie annuale del personale tecnico e amministrativo;
 - n) proporre agli Organi di Governo la costituzione di laboratori e/o centri di ricerca e di centri di servizio interdipartimentali che coinvolgono personale, apparecchiature scientifiche o tecniche, servizi o locali afferenti al Dipartimento e designare i propri rappresentanti nei relativi comitati di gestione, ove previsti;
 - o) curare la gestione dei corsi di dottorato di cui all'All. 2, promuovere la costituzione di nuovi corsi e concorrere all'organizzazione dei corsi di terzo livello, in accordo con la Scuola di Dottorato dell'Ateneo;
 - p) approvare ogni due anni l'eventuale definizione dei settori tematici di ricerca e delle relative afferenze;
 - q) proporre l'attivazione delle valutazioni comparative e la chiamata dei Professori di Ruolo e dei Ricercatori, eseguita sulla base del principio del Consiglio Ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - r) proporre l'attivazione di contratti con consiglieri scientifici;
 - s) proporre modifiche allo Statuto ed esprimere pareri a riguardo.

Per quanto riguarda le materie di cui ai punti i), l), o) e p) il Consiglio delibera in composizione ristretta ai soli Professori di ruolo e ai Ricercatori.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente specificato.

Il Consiglio, con motivata delibera, può delegare specifiche competenze alla Giunta. Tali deleghe vengono indicate o confermate entro il 30 settembre di ogni anno, e sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Non sono delegabili le materie di cui ai punti a), c), i), l), n), o), p), q), r) e s).

Art.3.2 – Composizione

Fanno parte del Consiglio tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo, i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato che afferiscono al Dipartimento e il Segretario Amministrativo.

Ne fa inoltre parte, con diritto di voto, una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 20%, arrotondato all'unità inferiore, del totale dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Nell'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo è compreso il personale a tempo determinato con contratto di durata almeno quadriennale.

Partecipano alle riunioni, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

- uno o due rappresentanti degli assegnisti di ricerca;
- uno o due rappresentanti degli studenti di Dottorato.

Il numero di rappresentanti di assegnisti di ricerca e studenti di dottorato è determinato all'atto del rinnovo delle rappresentanze. Se la numerosità di ciascuna categoria è superiore a 10 i rappresentanti sono due; in caso contrario il rappresentante è uno.

Art.3.3 - Modalità di riunione

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, nei termini stabiliti dal Regolamento Generale d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Il Consiglio si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti o della Giunta.

Di norma la convocazione è diramata, per posta elettronica e con affissione all'albo dipartimentale, a tutti gli interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno e con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi per le riunioni ordinarie e di almeno tre giorni lavorativi per quelle straordinarie.

Di norma le riunioni del Consiglio si tengono in locali del Dipartimento.

Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri aventi voto deliberativo, dedotti gli assenti giustificati. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi voto deliberativo.

I professori fuori ruolo non sono computati per determinare il numero legale per la validità delle adunanze; gli stessi, qualora intervengano alle riunioni, vanno computati tra i presenti e concorrono ad aumentare il numero per formare la maggioranza.

Su proposta del Direttore, per determinati argomenti il Consiglio può chiedere il parere di esperti che non ne fanno parte, e che non partecipano alla votazione.

L'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Qualora il Consiglio debba deliberare su materie riguardanti le persone dei Professori di ruolo di prima fascia, dei Professori di ruolo di seconda fascia e dei Ricercatori, si riunirà in coerenza con il principio della composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella dell'interessato.

Di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento viene redatto un verbale. Esso deve contenere tutti gli elementi che permettano la verifica della validità legale delle delibere.

I verbali sono pubblici e conservati presso il Dipartimento

La verbalizzazione avviene a cura del Segretario Amministrativo, coadiuvato da un segretario verbalizzante. In caso di assenza o impedimento, il Direttore designa il Segretario, scegliendolo tra i presenti.

Titolo 4 La Giunta

Art.4.1 - Funzioni

La Giunta è l'organo esecutivo e di gestione che coadiuva il Direttore. Essa si riunisce sotto la presidenza del Direttore, su sua iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Di norma la convocazione è diramata per posta elettronica e con affissione all'albo dipartimentale a tutti gli interessati con l'indicazione dell'ordine del giorno e con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi per le riunioni ordinarie, e di almeno tre giorni lavorativi per quelle straordinarie.

Per la validità delle riunioni devono essere presenti il Direttore o il Vice Direttore e

almeno la metà dei suoi componenti.

I verbali sono pubblici e conservati presso il Dipartimento.

Art.4.2 – Composizione e durata

Fanno parte della Giunta:

- il Direttore;
- il Vicedirettore;
- il Segretario Amministrativo;
- un professore o ricercatore per ciascuno dei settori non rappresentati dal Direttore e dal Vicedirettore;
- un numero di rappresentanti di personale tecnico-amministrativo pari al 20% dei rappresentanti in Consiglio, approssimato all'unità inferiore se maggiore di uno.

La Giunta dura in carica due anni e il mandato biennale è scelto in modo da non coincidere con il rinnovo della carica del Direttore.

Art.4.3 – Delibere

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei componenti, salvo nei casi particolari in cui sia diversamente previsto dalle deleghe attribuite dal Consiglio.

Per le materie delegate la Giunta assume le deliberazioni.

Per gli argomenti non oggetto di delega, su richiesta del Direttore, la Giunta svolge ruolo istruttorio e presenta al Consiglio proposte di delibera.

In particolare, la Giunta coadiuva, con il Segretario Amministrativo, il Direttore nella predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

La Giunta può avvalersi di commissioni o gruppi di lavoro, composti anche da persone del Dipartimento non facenti parte della Giunta.

Titolo 5

Modalità di elezione degli organi

Art.5.1 - Commissione elettorale

Per le elezioni del Direttore il Decano dei professori di prima fascia costituisce il seggio elettorale e designa il Presidente del seggio nella persona di un professore di prima fascia.

Le altre elezioni previste in ambito dipartimentale sono curate da una commissione elettorale designata dal Consiglio. La commissione elettorale, di cui non possono fare parte i candidati, è composta da almeno tre componenti ed è presieduta da un professore di ruolo o fuori ruolo.

Art.5.2 - Elezione del Direttore

Il Direttore è eletto tra i Professori di prima fascia che hanno esercitato l'opzione di tempo pieno o hanno presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di elezione.

La durata del mandato è di 4 anni e la funzione non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

Quattro mesi prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento indice le elezioni del Direttore e fissa la data delle due votazioni e dell'eventuale terzo turno.

Almeno quindici giorni prima della data della prima votazione il Decano convoca una apposita riunione, nel corso della quale raccoglie le candidature, che devono essere presentate per iscritto. Nella riunione i candidati espongono i programmi e partecipano alla discussione degli stessi.

Le elezioni del Direttore seguono le norme previste dall'art. 4.3 dello Statuto. Sono

eleggibili soltanto i candidati.

L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio aventi diritto di voto, ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi diritto.

In caso di mancata elezione si procede al terzo turno, al quale accedono i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti (ballottaggio) o l'unico candidato iniziale.

Nel caso di ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto.

In caso di due votazioni non valide la procedura riparte dall'inizio, con la presentazione delle candidature.

Art.5.3 - Elezione della Giunta

Prima delle elezioni deve essere definito il numero delle rappresentanze di cui all'art. 4.2.

Direttore, Vice Direttore e Segretario Amministrativo, membri di diritto della Giunta, non fanno parte dell'elettorato passivo.

L'elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori è unico.

Le elezioni, indette dal Direttore, si svolgono entro il 15 settembre antecedente l'entrata in carica.

I componenti rappresentanti i settori scientifici non rappresentati dal Direttore e dal Vicedirettore sono eletti con elettorato attivo composto dai professori e ricercatori del corrispondente settore tematico.

L'elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo è costituito dal personale di categoria; quello passivo è ristretto ai rappresentanti in Consiglio.

Sono esprimibili preferenze per non più di un terzo arrotondato all'intero superiore dei nominativi da eleggere.

Art.5.4 - Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio

Prima delle elezioni deve essere definito il numero delle rappresentanze di cui all'art. 3.2.

Le elezioni, indette dal Direttore, si svolgono entro il 15 settembre antecedente l'entrata in carica.

Il Segretario Amministrativo, componente di diritto del Consiglio, non fa parte dell'elettorato passivo.

All'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio partecipa il personale di categoria.

I rappresentanti eletti durano in carica due anni; le elezioni precedono quelle della Giunta.

Sono esprimibili preferenze per non più di un terzo arrotondato all'intero superiore dei nominativi da eleggere.

Art.5.5 - Rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti nel Consiglio

La rappresentanza degli studenti di dottorato è designata –nel corso di apposita riunione- dagli studenti stessi, su invito del Direttore.

La rappresentanza dura in carica due anni. Nel caso in cui un rappresentante cessi

dalla condizione di studente di dottorato, decade e viene sostituito con designazione suppletiva.

Analoghe modalità si applicano per la designazione della rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca.

Art.5.6 - Validità delle votazioni

Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio e nella Giunta, le votazioni sono valide se vi ha preso parte per le diverse componenti almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di parità di voti ricevuti, risulta eletto il candidato di maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato di maggiore anzianità anagrafica.

Titolo 6

Modalità di gestione finanziaria e amministrativa

Art. 6.1

La gestione finanziaria e amministrativa del Dipartimento viene condotta in accordo con il "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" e con tutte le disposizioni emanate dal Consiglio d'Amministrazione.

Titolo 7

Norme transitorie e richiami

Art. 7.1

Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio e nel rispetto delle condizioni di cui al Titolo 7 dello Statuto, entra in vigore con l'emanazione da parte del Rettore.

In prima applicazione il mandato della Giunta, da rinnovarsi con l'entrata in vigore del Regolamento, si conclude il 30.9.2006.

Art. 7.2

Costituiscono riferimento per questo Regolamento di Dipartimento lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo -RGA-, il Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità -RG AFC- nonché Regolamenti e norme applicative deliberati dagli Organi di Governo del Politecnico.

RIFERIMENTI

Argomento	Testo e articoli di riferimento
Dipartimenti: finalità, organi e afferenze	4.3 Statuto; 5.2 del RGA
Validità delle adunanze (quorum strutturali)	8.1 RGA
Validità delle deliberazioni (quorum funzionali)	8.1 RGA
Professori fuori ruolo: computazione per la validità di adunanze e deliberazioni; equiparazione nelle definizioni degli elettorati	8.1 e 8.2 RGA
Partecipazione del personale a tempo determinato agli organi collegiali	10.4 Statuto; 8.6 RGA
Convocazioni via e-mail	8.1 e 10.2 RGA
Direttore – elezioni	4.3 e 10.1 Statuto; 8.2 RGA
Designazioni elettive di rappresentanze	8.2 RGA
Decadenza membri eletti	8.4 RGA
Vacanze nelle cariche elettive	8.5 RGA
Regolamenti	7.1 Statuto
Procedure concorsuali e di chiamata	6.6 RGA
Modifiche di Statuto	9.2 Statuto
Pubblicità dei verbali	7.3 Statuto
Competenze del Direttore in tema di sicurezza e salute dei lavoratori	D. Lgs 626/94 art. 4 comma 5 lettere a,b,c,d,e, f, g, h, i ,l ,m ,n, p, q

Allegato 1

Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di afferenza dei docenti del Dipartimento

- ICAR/01 - Idraulica
- ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
- ICAR/04 – Strade, ferrovie ed Aeroporti
- ICAR/05 – Trasporti
- ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici
- ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale

Allegato 2

Corsi di Dottorato con sede nel Dipartimento

- Dottorato in Ingegneria Idraulica
- Dottorato in Automazione ed Informatizzazione dei Trasporti

Corsi di Dottorato per i quali il Dipartimento contribuisce alle attività

- Dottorato in Sicurezza Industriale ed Analisi dei Rischi